

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A., difeso dal dott. B.D., convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Ostia, l'U., A.A. e C.P. per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal suo ciclomotore.

Il dott. B., privo di ius postulandi perchè all'epoca praticante avvocato iscritto presso il distretto di altra Corte d'appello, aderì all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle convenute.

Il Giudice di Pace, con ordinanza, dispose la cancellazione della causa dal ruolo.

Con atto di citazione in riassunzione A.A. e C. P. convennero la U. e G.A. dinanzi al Giudice di Pace di Roma.

Si costituì U. mentre rimase contumace G.A..

Con intervento volontario si costituì il B. il quale sostenne che l'atto di riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di Roma era nullo perchè afferente ad un giudizio nato da citazione nulla e egli che aveva interesse ad intervenire in quanto, ai sensi dell'art. 162 c.p.c., avrebbe potuto essere destinatario di una richiesta risarcitoria per i danni causati al proprio cliente G. A..

Il Giudice di Pace di Roma, accertata la propria competenza per territorio, dichiarò la nullità dell'intero giudizio introdotto dal patrocinatore del B., in quanto privo dello ius postulandi, e lo condannò al pagamento delle spese.

Con atto d'appello notificato il 15/16 dicembre 2004 A.A. e C.P. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma B.D., G.A. e la U. per sentir dichiarare, in riforma della sentenza del Giudice di Pace della stessa città in data 21 ottobre / 3 novembre 2003, la nullità della sola citazione notificata il 30 novembre 2002 nell'interesse del G., con salvezza degli atti processuali successivi alla riassunzione.

Nel merito chiesero dichiararsi l'insussistenza della pretesa risarcitoria fatta valere in primo grado dal G., con condanna del B., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore delle appellanti, da liquidarsi equitativamente, nonchè al pagamento delle spese processuali di primo grado, in misura maggiore di quanto riconosciuto dal Giudice di Pace.

Nella contumacia dichiarata del G., si costituirono in giudizio il B. e la U. Il primo dedusse preliminarmente l'inammissibilità o la nullità dell'atto di appello e nel merito l'infondatezza dello stesso; la seconda aderì sostanzialmente alle conclusioni delle appellanti e chiese, in via gradata, la conferma della sentenza di primo grado.

Il Tribunale ha dichiarato ammissibile l'appello di A.A. e C.P.; ha confermato la pronuncia del Giudice di Pace, sia in ordine alla competenza territoriale che alla nullità insanabile dell'atto introduttivo del giudizio, nonchè l'inammissibilità dell'intervento del B. nel giudizio riassunto; ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio; ha condannato lo stesso B. al risarcimento del danno; ha rideterminato le spese del primo grado del giudizio; ha compensato parzialmente le spese del secondo grado.

Propone ricorso per cassazione B.D. con otto motivi.

Resistono con controricorso A.A., C.P. e la U. che propone ricorso incidentale con tre motivi assistiti da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 4 in relazione al disposto combinato degli artt. 50, 82, 83 c.p.c., art. 125 disp. att..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Un procedimento cancellato e viziato "ab origine" di inesistenza poichè scaturito da un atto di citazione contenente un mandato ad un patrocinatore privo dello " ius postulandi" per esercizio "extra districtum" nei casi previsti dall'art. 82 c.p.c., comma 2, è suscettibile di riassunzione ex art. 50 c.p.c. e di gravame ex art. 339 c.p.c. da parte dell'originaria convenuta, priva di domanda autonoma, che nel primo atto difensivo ne ha eccepito la nullità.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 per l'inosservanza dell'art. 113 c.p.c., comma 2, art. 113 c.p.c. e art. 339 c.p.c., comma 2 in relazione all'inappellabilità della sentenza del G.d.P. di Roma dott. S. resa nel procedimento di riassunzione nel primo grado di giudizio.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Essendo l'atto introduttivo viziato da inesistenza poichè posto in essere dal dott. B. (patrocinatore extra districtum), e ritenuti sussistenti i requisiti essenziali di validità dell'atto di riassunzione dichiarato "esente" quale atto introduttivo, il giudice del primo gravame, appello, avrebbe avuto giurisdizione sulla sentenza emessa dal G.d.P. dott. S., in base al disposto degli artt. 114 e 339 e. 2 c.p.c.

Con il terzo motivo si denuncia Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 100 c.p.c. per avere le resistenti impugnato la sentenza del G.d.P. di Roma, in assenza di interesse ed ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per aver ommesso di motivare circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Può essere legittimata a proporre gravame la parte che dopo essersi rimessa per la quantificazione del danno ex artt. 96 e 162 c.p.c. alla valutazione equitativa del giudice, si dolga della consistenza della somma risarcitoria statuita e, proposto l'appello su tale questione, può il giudice del gravame riformare la decisione accogliendo tale censura.

Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 per la violazione degli artt. 90, 91, 92 c.p.c., poichè le resistenti riassunti ed appellanti del giudizio nullo, si vedevano riconosciute le spese di lite e violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per la contraddittorietà su tale questione decisiva, in relazione alla motivazione contenuta nella sentenza del Tribunale, con particolare riferimento alla contestata nullità dell'originario atto di citazione, dei susseguenti atti compiuti dal legale di parte attrice e alla statuizione sulle spese del doppio grado.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Può essere condannata al pagamento delle spese di lite la "parte" che si è vista evocare in un giudizio di riassunzione e poi citare in appello (procedimenti entrambi dichiarati nulli-inesistenti), in favore della parte che riassumendo e poi appellando conosceva e sosteneva la nullità di tali giudizi.

Con il quinto motivo si denuncia Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per la contraddittorietà della motivazione contenuta nella sentenza del Tribunale, con particolare riferimento alla carenza di legittimità - interesse del B. di

intervenire nel procedimento riassunto, per violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Può un patrocinatore extra districtum intervenire legittimamente in un giudizio nullo e riassunto da altra parte, nel quale si richieda la condanna ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite della "parte - attore" non validamente costituita per nullità del mandato ed inesistenza dell'atto di citazione.

Con il sesto motivo si denuncia Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell'art. 112, per avere il Tribunale pronunciato extra-petita relativamente all'art. 162 c.p.c., comma 2, in favore delle resistenti C. e A. e art. 96 c.p.c. in favore della resistente U..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: E' possibile che il magistrato del merito, nella fattispecie il Tribunale di Roma in grado di appello, liquidi contemporaneamente poste di danno diverse, ex art. 96 c.p.c., e art. 162 c.p.c., comma 2, in assenza di espressa ed autonoma istanza di ciascuna parte, omettendo di distinguerle fra loro.

Con il settimo motivo si denuncia Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. e art. 2043 c.c., per avere il Tribunale condannato il B.D. al risarcimento dei danni, in assenza di prove del danno, di totale soccombenza e di quantificazione giuridica di parte in causa.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: E' legittimo liquidare una somma ex art. 96 c.p.c. ponendola a carico di un soggetto del quale sia dichiarato nullo-inammissibile l'atto di intervento e che, comunque non sia risultato totalmente soccombente, anche in totale assenza di prova dell'an e del quantum debeatur del danno, ex art. 2043 c.c. E' legittima la liquidazione separata di tale danno (individuato nelle sole spese legali sostenute) in favore di due soggetti rappresentati e difesi in un unico atto e da un unico patrocinatore.

Con l'ottavo motivo si denuncia Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 per la violazione degli artt. 91, 96 c.p.c., art. 162 c.p.c., comma 2 in relazione alla contemporanea condanna del resistente al risarcimento del danno ed alle spese di lite.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 162 c.p.c., comma 2, è legittima la contemporanea condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese legali sostenute, quando il primo è individuabile unicamente nelle stesse spese legali e, inoltre, l'art. 162 c.p.c., comma 2, anche quando non dovessero coincidere, prevede tale contemporanea condanna.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, formulato nei confronti di G.A., la U. denuncia Violazione dell'art. 156 c.p.c., commi 2 e 3 e art. 161 c.p.c., comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 per la dichiarata nullità degli atti successivi all'originario atto di citazione con motivazione assolutamente mancante ed apparente e comunque inidonea ad evidenziare la ratio decidendi.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Un atto di citazione nullo posto in essere da procuratore non abilitato - perchè esercente extra districtum, relativo ad un giudizio conclusosi per adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, deve ritenersi successivamente sanato, per effetto del conseguimento dello scopo con l'atto di riassunzione correttamente

notificato all'originario attore, sia presso il domicilio eletto che alla sua residenza anagrafica? Con il secondo motivo del ricorso incidentale la U. denuncia Violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 ed art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Nell'ipotesi considerata, in base agli artt. 91 e 92 c.p.c. la parte deve essere il destinatario della pronuncia della condanna alle spese di lite per avere sconsideratamente posto in essere una serie di giudizi anche se per uno di questi l'atto introduttivo del giudizio era nullo perchè compiuto, da procuratore non abilitato - perchè esercente extra districtum ma pur sempre riferibile alla "parte" pur costituita in giudizio senza il ministero del difensore? Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denuncia Violazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2 in relazione all'art. 4 c.p.c., nn. 4 e 5 per la motivazione assolutamente mancante ed apparente e comunque inidonea ad evidenziare la ratio decidendi. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Il giudice d'appello dopo aver ritenuto la responsabilità di un praticante avvocato non abilitato all'esercizio della professione extra districtum, ai sensi dell'art. 162 c.p.c. per aver dato causa alla nullità dell'atto nonchè ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il suo incauto comportamento processuale e per l'inopportunità dell'intervento e dopo aver riformato la sentenza di primo grado determinando gli importi dei danni omessi dal primo giudice e rideterminando le spese di primo grado, può ritenere sussistenti giusti motivi per compensare sia pure parzialmente le spese di lite sul presupposto poi, peraltro, risultato infondato di una parziale soccombenza fondata sull'inesistenza dell'originario atto di citazione che avrebbe travolto gli atti successivi? Ai fini del decidere deve premettersi che tanto al ricorso principale quanto al ricorso incidentale si applica l'art. 366 bis c.p.c. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 agosto 2006.

Secondo tale disposizione, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Nel caso poi previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4556).

Ad avviso della consolidata giurisprudenza di questa Corte il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c. deve compendiare:

- a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;
- b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice;
- c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia

stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o ad enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Quindi, a norma dell'art. 366-bis c.p.c., la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regola iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo.

La mancanza, anche di una sola delle due predette indicazioni, rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica, il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto, oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

Nella specie i quesiti formulati tanto nel ricorso principale, quanto in quello incidentale, non si adeguano ai suddetti principi e sono quindi inammissibili.

In relazione ai motivi esposti si deve peraltro osservare che gli stessi, oltre che inammissibili ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., sarebbero anche infondati per le seguenti ragioni.

1) Riguardo al primo motivo del ricorso principale, in quanto la riassunzione del processo a seguito di accordo delle parti sulla incompetenza del giudice precedentemente adito ai sensi dell'art. 38 c.p.c., costituisce una facoltà riservata a ciascuna delle parti, ivi compresa ovviamente quella che ha interesse a fare accertare una nullità la cui declaratoria sia rimasta assorbita nella rilevata incompetenza.

2) Riguardo al secondo motivo del ricorso principale, poi, è giurisprudenza consolidata che, al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, Giudice di Pace in base all'art. 113 c.p.c., comma 2), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., comma 2, con il capitale e gli interessi (Cass., 26 febbraio 2008, n. 4994).

Emerge dall'impugnata sentenza che nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Ostia il G., pur avendo contenuto la domanda nei limiti della competenza di Euro 1.032,91, ha chiesto anche la condanna accessoria alla corresponsione degli interessi dal fatto lesivo all'effettivo soddisfo, con rivalutazione monetaria secondo legge.

Va inoltre considerato che nel successivo giudizio, instauratosi in riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di Roma, sono state proposte tre distinte domande risarcitorie, tutte di valore indeterminato.

Correttamente pertanto il Tribunale ha adottato il criterio del cumulo che si applica nella proposizione di diverse domande contro il medesimo soggetto, con la conseguenza del superamento del limite del valore dei giudizi di equità.

3) Riguardo al terzo motivo del ricorso principale, non vi è dubbio alcuno sul fatto che la parte che si sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice per una liquidazione equitativa sia poi legittimata a dolersi di tale determinazione, impugnando la sentenza;

così come è certamente rientrante nei limiti devoluti al giudice di appello il riesame nel merito della questione ai fini di una diversa liquidazione del danno, previa - ovviamente - adeguata motivazione.

4) Riguardo al quarto ed al quinto motivo del ricorso principale, la parte che riassume il processo è perfettamente legittimata ad invocare la soccombenza in relazione al dedotto motivo di nullità dell'atto introduttivo, nella specie imputabile proprio al difensore, il quale peraltro era perfino inammissibilmente intervenuto, perchè non ancora colpito da specifica statuizione di condanna a titolo personale, così ulteriormente esponendosi alle relative responsabilità processuali.

5) Riguardo al sesto, settimo ed ottavo motivo del ricorso principale, infine, non appare certamente censurabile la decisione del giudice di merito che, individuata la responsabilità processuale del patrocinatore e pronunciatane la soccombenza a titolo personale in relazione ai criteri di legge (art. 96 c.p.c., art. 162 c.p.c., comma 2), i quali non formano peraltro oggetto di specifica doglianza, determina il danno in misura equitativa per ciascuna delle parti costituite in aggiunta alla condanna alle spese di lite; senza che con questo il giudice possa mai incorrere in ultrapetizione nè debba ricercare ulteriori ragioni di danno delle parti vittoriose, diverse dall'aver queste affrontato un giudizio totalmente privo di sostegno giuridico.

Con il primo motivo del ricorso incidentale U., assicuratrice di A. e C., assume che l'atto di citazione nullo, posto in essere da procuratore non abilitato perchè esercente extra districtum, deve ritenersi successivamente sanato, per effetto del conseguimento dello scopo, con l'atto di riassunzione correttamente notificato all'originario attore, sia presso il domicilio eletto che alla residenza anagrafica.

Il motivo, oltre che inammissibile per le ragioni sopra indicate, è anche infondato.

L'impugnata sentenza ha infatti applicato il consolidato principio secondo il quale, quando il procuratore della parte è sfornito dello ius postulandi in quanto patrocinante extra districtum, deve affermarsi la nullità insanabile dell'atto introduttivo del giudizio ed anche dell'intero giudizio. Di conseguenza l'effetto invalidante connesso al primo atto di apertura della sequenza processuale non può non manifestare la sua incidenza sugli atti successivi, inficiando la validità dei medesimi.

Ne consegue che l'atto riassuntivo del giudizio posto in essere da A. e C. non può avere efficacia convalidante del giudizio svolto dinanzi al Giudice di Pace di Ostia in quanto l'atto di riassunzione non dà luogo ad un novum iudicium.

Di qui la palese infondatezza anche del secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata presenta una motivazione carente nell'individuazione dei giusti motivi di compensazione delle spese di lite fra il G. e le altre parti in causa; ciò in quanto, in definitiva, il G. non sarebbe rimasto estraneo al giudizio nel quale erano state coinvolte le altre parti. Laddove è invece evidente che l'esito del giudizio, nei termini

ampiamente esaminati, nel quale è del tutto mancata una qualsiasi indagine di merito sulla domanda facente capo alla parte attrice (che per difetto assoluto di rappresentanza è rimasta al di fuori dal processo), è stato contrassegnato dalla radicale nullità dell'atto introduttivo per fatto imputabile al patrocinatore e dalla conseguente impossibilità di sanatoria alcuna e quindi di coinvolgimento della parte da costui assistita in una qualsiasi responsabilità processuale.

Mentre, la statuizione di compensazione, in se stessa incensurabile, ne risulta ampiamente motivata alla stregua di convincenti presupposti di fatto. Onde la palese infondatezza anche del terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale il ricorrente assume appunto che il Tribunale, dopo aver ritenuto la responsabilità del B. per l'esercizio della professione extra districtum e per l'inopportunità dell'intervento, non avrebbe potuto compensare le spese per giusti motivi.

In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra B. e U., per la reciproca soccombenza, e fra B. e A. e C. in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.

Compensa le spese fra tutte le parti del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013